

La presente licenza viene firmata, senza l'assistenza di testimoni, previa consensuale rinuncia ai medesimi, in segno della più ampia e completa accettazione delle condizioni ed obblighi di cui sopra espressi, dal concessionario, il quale dichiara di eleggere il proprio domicilio in Ancona - S. Maria (AN).....
 Via LARGO FIERA DEVA PESCA..... N. 11.....

Ancona....., addì 26-01- 2018.....

Il Presidente
 Rodolfo GIAMPIERI

IL CONCESSIONARIO
 L'UFFICIALE ROGANTE
 Dott. Tito Vespasiani



PRATICA COMPLETA
 Esistono le condizioni di legittimità del presente atto

Il Dirig. Amm.vo _____
 Il Seg. Gen.le _____

ADSP del MARE ADRIATICO CENTRALE - Si attesta che il presente atto è stato registrato presso l'Ufficio delle Entrate di Ancona il 01/02/18 al n° 144 serie 1 con l'esazione di euro 1469,00

L'Ufficiale Rogante
 (Dott. Tito Vespasiani)

N. 00-05 del registro
 Concessioni - Anno 2018

Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale
 Molo S. Maria - Porto Ancona
AUTORITA' PORTUALE ANCONA
 (C.F. e P.IVA n. 00093910420)

N. 1232 del repertorio

<input checked="" type="checkbox"/>	PRIMO RILASCIO
<input type="checkbox"/>	RINNOVO
<input type="checkbox"/>	RINNOVO CON MODIF.
<input type="checkbox"/>	VARIAZ. INTESTAZIONE

IL PRESIDENTE DELL'AUTORITA' PORTUALE DI ANCONA

Vista l'istanza presentata dal **MANDRACCHIO Srl Ristorante Mandracchio**
 a firma di **SIG. LORENZO SPALLETTI** in data _____ ;

Vista la precedente licenza n. 9 in data 08/02/2013 ;

Visti i pareri :
 della Dogana di Ancona con nota n. _____ in data _____ ;
 della Capitaneria di Porto di Ancona con nota n. _____ in data _____ ;
 del Comune di _____ con nota n. _____ in data _____ ;

Vista la delibera N. 5 in data 25/01/2016 del Comitato Portuale ;
 Visto l'art.36 del Codice della Navigazione ;
 Vista la Legge 28/01/94 n. 84 e successive modifiche ;

CONCEDE

Alla **MANDRACCHIO Srl Ristorante Mandracchio** codice fiscale **00879610673**
 di occupare un manufatto PDM della superficie di metri quadrati **280,70** situato nel Comune di Ancona e precisamente in zona Mandracchio del Porto di Ancona allo scopo di mantenere un manufatto di proprietà del demanio marittimo per totali mq.280,70 composto da sala ristorante, sala bar per totali mq.225,00 , cucina di mq.33,00 , servizi igienici, cambusa, centrale clima per totali mq.22,70.

e con l'obbligo di corrispondere, in riconoscimento della demanialità del bene concesso ed in corrispettivo della presente concessione,

Canone annuo = € 18.356,75 (da rivalutare negli anni successivi in base agli indici ISTAT)

Canone dovuto anno 2016 = € 18.356,75 (12 mesi, dal 01/01/2016 al 31/12/2016)

Questa concessione, che si intende fatta unicamente nei limiti dei diritti che competono al demanio, avrà la durata di mesi **48** dal **01/01/2016** al **31/12/2019**.

Nel giorno della scadenza il concessionario dovrà sgomberare a proprie spese l'area occupata, asportando i manufatti impiantati, e quindi riconsegnarla nel pristino stato all'Amministrazione Portuale, salvo che questa non consenta di rinnovare la presente licenza su una nuova domanda del concessionario, da presentarsi prima di detta scadenza, in modo che, all'epoca in cui questa dovrà verificarsi, siano pagati il canone e le tasse relative al nuovo periodo della concessione.

Il Presidente dell'Autorità Portuale avrà però sempre facoltà di revocare in tutto o in parte la presente concessione nei casi e con le modalità previste dalla legge senza che il concessionario abbia diritto a compensi, indennizzo risarcimenti di sorta.

Parimenti il Presidente dell'Autorità Portuale avrà facoltà di dichiarare la decadenza del concessionario della presente concessione nei casi previsti dagli articoli 47 e 48 del Codice della Navigazione, senza che il concessionario stesso abbia diritto ad indennizzi, compensi, risarcimenti o rimborsi di sorta, qualunque sia il periodo trascorso dall'inizio della concessione e salva, in tal caso, la eventuale applicazione delle sanzioni penali, in cui il concessionario fosse incorso.

Nei suddetti casi di revoca della concessione e di dichiarazione di decadenza, il concessionario ha l'obbligo di sgomberare, a proprie spese, l'area occupata, asportando i manufatti impiantati, e di riconsegnare l'area stessa nel pristino stato all'Autorità Portuale, sulla semplice intimazione scritta dal Presidente, che notificata all'interessato, in via amministrativa.

In caso di irreperibilità del concessionario, terrà luogo della notifica l'affissione della ingiunzione, per la durata di giorni dieci, nell'albo dell'Autorità Portuale e del Comune entro il cui territorio trovasi la zona demaniale occupata.

Qualora il concessionario non adempia all'obbligo dello sgombero e della riconsegna della zona concessa, tanto alla scadenza della concessione che in caso di revoca o di dichiarazione di decadenza della stessa, l'Autorità Portuale avrà facoltà di provvedervi d'ufficio in danno del concessionario, ed anche in sua assenza, provvedendo a rimborsarsi delle eventuali spese nei modi prescritti dell'articolo 84 del Codice della Navigazione, oppure rivalendosi, ove lo preferisca, sulle somme che potranno ricavarsi dalla vendita dei materiali di demolizione dei manufatti eretti, vendita che l'Autorità Portuale avrà facoltà di eseguire senza formalità di sorta, restando in tal caso integra la responsabilità del concessionario per le eventuali maggiori spese delle quali l'Amministrazione potrà imporre il rimborso nei modi prescritti dal citato articolo 84 del Codice della Navigazione.

Il concessionario sarà direttamente responsabile verso l'Amministrazione Portuale dell'esatto adempimento degli oneri assunti e verso terzi di ogni danno cagionato alle persone e alle proprietà nell'esercizio della presente concessione.

Non potrà eccedere i limiti assegnatigli, né variarli; non potrà erigere opere non consentite, né variare quelle ammesse; non potrà cedere ad altri, né in tutto né in parte, né destinare ad altro uso quanto forma oggetto della concessione, né infine indurre alcuna servitù nelle aree attigue a quella concessagli, né recare intralci agli usi e alla pubblica circolazione cui fossero destinate; dovrà lasciare libero l'accesso, sia di giorno che di notte, nei manufatti da lui eretti sulla zona demaniale concessa, al personale dell'Autorità Portuale, della Capitaneria di Porto, delle altre Pubbliche Amministrazioni interessate o agli organi di polizia.

La presente concessione è altresì subordinata alle seguenti condizioni speciali che verranno appositamente sottoscritte per accettazione dal concessionario:

- 1) Nei casi di scadenza, decadenza o revoca della presente licenza le opere abusive di difficile rimozione restano acquisite allo Stato, senza alcun indennizzo, compenso, risarcimento o rimborso di sorta, ferma restando la facoltà dell'Autorità di ordinare la demolizione con la restituzione del bene demaniale in pristino stato;
- 2) Il concessionario non potrà iniziare i lavori autorizzati con la presente licenza se prima non avrà ottenuto la concessione edilizia comunale e avrà comunque osservato le norme vigenti in materia urbanistica ed ambientale.
- 3) Il concessionario dichiara espressamente di manlevare e tenere indenne la Pubblica Amministrazione in modo assoluto da ogni molestia, azione, danno o condanna che ad essa potesse derivare da parte di chiunque o per qualsiasi motivo in dipendenza della presente concessione, nonché di rinunciare a qualsiasi intervento pubblico o indennizzo per danni alle opere della concessione causati dalla erosione marina, da mareggiate o da qualsiasi altro evento.

Il concessionario è sottoposto a tutti gli obblighi, verso i propri dipendenti, risultanti dalle disposizioni legislative e regolarmente vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali ed assume a suo carico tutti gli

oneri relativi. Il concessionario si obbliga a tenere indenne l'Autorità Portuale da qualsiasi responsabilità per infortuni accorsi al proprio personale durante l'esecuzione dei servizi e lavori di cui al presente contratto. Il concessionario è obbligato altresì attuare nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle prestazioni oggetto del contratto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle contratti collettivi di lavoro della categoria. E' obbligo del concessionario rispettare le norme contenute nel Dlgs. n.626/94 "Attuazione delle direttive CEE riguardanti il miglioramento della sicurezza della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro", e successive modifiche.

- 4) Il concessionario è obbligato a proprie spese ad effettuare la manutenzione ordinaria e straordinaria delle strutture in concessione.
- 5) Il sottoscritto concessionario si impegna ad osservare tutte le norme generali e speciali inserite nella presente licenza e dichiara espressamente di accettare come in effetti le accetta.
- 6) Il Concessionario è tenuto al rispetto di tutte le disposizioni normative e regolamentari, anche di carattere tributario, inerenti l'attività svolta e, segnatamente, al pagamento dei tributi locali (IMU, tassa rifiuti, etc.) ove dovuti.
- 7) Il Concessionario è tenuto a rispettare le procedure previste dal SID, e ad effettuare, a sua cura e spese, l'automato accatastamento, del bene assentito in concessione, consegnando all'Autorità Portuale copia della documentazione attestante l'adempimento.
- 8) Il concessionario si impegna a pagare il canone per l'anno 2016 pari ad €. 18.356,75 in dieci rate mensili di €. 1.835,67 cadauna entro la fine del mese a partire dal 30/11/2016 (ultima rata 31/08/2017).
- 9) Il concessionario si impegna a pagare il canone per l'anno 2017 in dieci rate di pari importo a partire dal 30/09/2017.
- 10) Il concessionario si impegna a rispettare le date fissate con le suddette dilazioni dei canoni per gli anni 2016 e 2017; l'inosservanza ai termini di due rate consecutive farà scattare la procedura per la decadenza della concessione demaniale.
- 11) Il concessionario si impegna a versare un deposito cauzionale di euro 10.000,00 o fidejussione di pari importo a garanzia dell'esatto adempimento di tutti gli obblighi derivanti dalla concessione stessa.
- 12) Il canone applicato è stato determinato ai sensi della Delibera n°16 del Comitato Portuale in data 23/04/1997 con cui sono stati adottati autonomi criteri per il calcolo dei canoni in attuazione dell'art.7 della Legge 494/93.
- 13) Per gli anni successivi il canone sarà rivalutato in base agli indici Istat per i prezzi al consumo per le famiglie, per gli operai e impiegati, alla luce del D.M. di cui all'art.4 della Legge 494/93 citata.



IL CONCESSIONARIO



Il Responsabile dell'Area Risorse
Finanziarie, Regolamentazione e
Gestione del Territorio
(Dott. Tito VESPASIANI)

